

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

(LEGGE N. 190/2012)

PARTE SPECIALE

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* - pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012 -, entrata in vigore il 28/11/2012, è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese¹.

Secondo il testo normativo, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, sono il frutto dell'azione sinergica di tre soggetti:

- a) il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
- b) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- c) l'A.N.A.C., che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ex C.I.V.I.T.), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

¹ Si fa riferimento, in particolare, alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9.12.2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale.

A livello di ciascuna amministrazione la legge n. 190 del 2012 prevede l'adozione del Piano di prevenzione Triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa Legge ed approvato dall'organo di indirizzo politico.

2. Contesto organizzativo di F.I.R.A. S.p.A.

La Società Fira, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, nell'ambito delle competenze territoriali, ha per oggetto l'effettuazione di interventi per concorrere allo sviluppo ed al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed all'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Fira:

- ✓ assume, direttamente o mediante società promosse o partecipate, partecipazioni in società di capitali, operanti nei settori produttivi, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, operanti nei settori individuati come prioritari nel programma della Fira medesima, al fine della loro espansione, riconversione e ammodernamento.
- ✓ presta assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;
- ✓ acquista crediti da imprese operanti nel settore della sanità; compie operazioni finanziarie relativamente agli stessi, nonché pone in essere tutte le attività ed operazioni propedeutiche collegate e connesse;
- ✓ attiva ogni forma innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita e al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
- ✓ promuove il collegamento con i Consorzi di Sviluppo Industriali e Consorzi misti, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti della regione;
- ✓ gestisce per conto della Regione, previa deliberazioni di Giunta, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria;
- ✓ presta assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;

- ✓ compie ogni altra attività ed operazione tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, con esclusione della facoltà di assumere la gestione diretta di imprese;
- ✓ compie qualsiasi operazione mobiliare e svolge attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessario per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

3. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione

Il presente Piano di prevenzione della corruzione viene redatto in relazione alle indicazioni vigenti alla data di approvazione del medesimo, ed in particolare della legge n. 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, delle indicazioni fornite da A.N.A.C.

E' bene rilevare che la materia, peraltro, è oggetto di continui aggiornamenti normativi che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime settimane.

Pertanto, in adesione alla normativa, con il presente documento, la società Fira intende predisporre un piano programmatico finalizzato all'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la stessa repressione alla corruzione abbia quale necessaria base di partenza una seria politica di prevenzione.

A tale scopo, pertanto, il piano di prevenzione coordina quanto già previsto, in tema di sensibilizzazione all'integrità morale, di incompatibilità, di formazione, di trasparenza dell'azione amministrativa e di efficacia dei controlli interni.

Il concetto di "corruzione", nel presente documento, verrà inteso in senso lato, ossia comprensivo di tutte le differenti situazioni in cui - nel corso dell'attività svolta - si possa riscontrare l'abuso - da

parte di un soggetto - del potere a lui affidato e ciò al fine di ottenere vantaggi privati, configurando, in tale circostanza, situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *quater*, 319 *ter*, 320 e 322 *bis* c.p., inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione ed i malfunzionamenti della stessa conseguenti l'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ai soggetti.

Nel presente Piano si definiscono, inoltre, le azioni della Società volte a promuovere tutti i meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, tramite sia lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, sia attraverso procedure dedicate alla selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

Infine, vengono definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge, le quali dovranno essere integrate nel corso del triennio.

Di conseguenza, il Piano deve essere aggiornato annualmente ed adeguato agli eventuali indirizzi forniti a livello nazionale.

Il presente Piano si applica a tutte le attività svolte dalla Società.

4. Responsabile della prevenzione della corruzione

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad individuare il dirigente cui affidare il compito di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Compito primario del Responsabile della prevenzione della corruzione è la predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, per ogni anno entro il 31 gennaio, con il supporto dei diversi uffici della Società e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del punto 3.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della L.190/2012, il Piano deve essere trasmesso, a cura del Responsabile, all'Amministrazione Pubblica Vigilante e pubblicato sul sito *internet* della Società.

Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile deve:

- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero si siano verificati mutamenti nell'organizzazione dell'attività dell'amministrazione;

- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- pubblicare nel sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'art. 1, comma 8, della legge 190/12 prevede che *"la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"*.

La legge dispone, inoltre, che, in caso di commissione - all'interno dell'amministrazione - di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), oltre sul piano disciplinare, anche per il danno erariale ed all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che il dirigente dimostri di aver predisposto il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano medesimo².

Inoltre, qualora venissero accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione ne risponderà, in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare³.

Nel caso di adozione di una sanzione disciplinare in capo al Responsabile, non potrà essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

La previsione di tale responsabilità rende necessario il collegamento tra gli adempimenti posti dalla normativa in capo al Responsabile e gli obiettivi dirigenziali individuati in sede di definizione degli stessi.

² Art. 1, comma 12, della Legge n. 190 del 2012

³ Art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012

5. Aree maggiormente a rischio corruzione

Il compito fondamentale del Piano è quello di individuare le attività nel cui ambito si può annidare il maggior rischio di corruzione, ciò al duplice scopo di dare concreta attuazione alle misure finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni corruttivi e di assicurare congrui livelli di trasparenza.

Tali aree di attività possono essere così individuate:

- a) Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la P.A.;
- b) Contratti con la P.A. o con enti locali;
- c) Gestione dei progetti con alta interazione con la P.A.;
- d) Gestione di adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e tecnici;
- e) Richieste di agevolazioni di qualsiasi natura;
- f) Flussi monetari e finanziari;
- g) Gestione dei finanziamenti e delle risorse finanziarie;
- h) Rapporti con sindaci, revisori e soci;
- i) Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie della Società;
- l) Ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società;
- m) Rapporti con le autorità di vigilanza;
- n) Approvvigionamento di beni e servizi;
- o) Gestione di consulenze e incarichi professionali;
- p) Selezione, assunzione e gestione del personale;
- q) Gestione del contenzioso
- r) Tenuta contabilità e bilancio

Tali attività a rischio caratterizzano tutti gli ambiti di operatività della Fira che, attualmente, possono così sintetizzarsi:

- 1) Gestione della Legge Regionale n. 25 del 2001;
- 2) Gestione della Legge Regionale n. 77 del 2000;
- 3) Gestione della Legge Regionale n. 16 del 2002;
- 4) Gestione della Legge Regionale n. 121 del 1997;
- 5) Progetto Comunitario "Shared Project for Environmental Evaluation with Dynamic governance";
- 6) Bando Pubblico n. 2/186 "Solare Termico";
- 7) Bando Regionale "Tetti fotovoltaici";
- 8) Fondo di Rotazione "Start up Star Hope".

Tali attività dovranno essere oggetto di approfondita analisi nel corso dell'anno 2015, anche in collaborazione con le strutture organizzative coinvolte nei diversi processi.

Si evidenzia che tutte le aree sopra identificate sono già disciplinate dai principi generali di comportamento previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione aziendale, dai principi previsti dal Codice etico e dalle norme relative al Sistema disciplinare.

Nel corso del 2015 si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi, possono non essere completamente normati o standardizzati.

Nell'elenco che segue sono riportati settori di attività che alla data di redazione del presente Piano presentano rischi di corruzione, individuando per ognuno il livello (o grado) di rischio (alto, medio, moderato, basso), al fine di graduare le relative attività di prevenzione e/o correttive.

Le funzioni coinvolte sono tre:

- Direzione
- Servizio primo: amministrazione, contabilità, bilancio e personale, archivio, protocollo e centralino, c.e.d. e front-office;
- Servizio secondo: segreteria degli organi, capitale di rischio-partecipazioni, controversie e altre gestioni.

Attività a rischio	Settore interessato	Grado di rischio
Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la P.A.	Direzione Area amministrativa Area operativa	Medio
Gestione del contenzioso	Area amministrativa Area operativa	Basso
Flussi monetari e finanziari	Direzione Area amministrativa	Alto
Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio	Area Amministrativa	Moderato
Contratti con la P.A. e con soggetti privati	Direzione Area amministrativa Area operativa	Medio
Gestione di adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali e tecnici	Area amministrativa	Basso

Richieste di agevolazioni di qualsiasi natura	Direzione Area amministrativa Area operativa	Medio
Gestione dei finanziamenti e delle risorse finanziarie	Direzione Area amministrativa Area operativa	Alto
Rapporti con sindaci, revisori e soci	Direzione Area amministrativa	Basso
Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie della Società	Direzione Area amministrativa Area operativa	Moderato
Ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società	Direzione Area amministrativa Area operativa	Alto

Nel corso del 2015 si procederà ad una più approfondita analisi delle attività realizzate all'interno della Società, al fine di verificare l'eventuale esistenza di ulteriori attività esposte al rischio corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dai Dirigenti e dai Capi Ufficio.

6. Formazione del personale

La Legge 190/2012 stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

La medesima legge 190/2012 prescrive, inoltre, che vengano predisposti percorsi di formazione del personale, anche specifici e settoriali, sui temi dell'etica e della legalità e che, con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e dei Dirigenti cui fanno capo gli Uffici particolarmente esposti al rischio di corruzione.

La formazione dovrà essere assicurata, in primo luogo, da strutture interne.

Sul punto, si rileva che nel corso del 2012 è stato effettuato un modulo formativo sul Decreto Legislativo 231/2001, nell'ambito del quale sono state ampiamente trattate le più significative fattispecie di reato contemplate dalla normativa anticorruzione.

7. Controllo e prevenzione del rischio

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Società.

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Modello di Organizzazione, nonché nelle norme del Codice Etico, la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione col supporto del proprio ufficio.

Dovranno, infine, essere previste forme di presa d'atto del Piano Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli già in servizio, con cadenza periodica.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolgerà i Dirigenti, il Responsabile ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni momento:

- I. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- II. richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- III. effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso ovvero già conclusi attraverso le modalità che la Società riterrà congrue.

Sulla base delle esperienze maturate, nel primo anno di applicazione del Piano potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.

Il responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

La legge n. 190 del 2012 prevede poi che, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti, vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, alcuni dei quali dovranno essere comunicati all'Amministrazione pubblica Vigilante.

Inoltre, la Società deve comunicare all'Amministrazione pubblica Vigilante, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati utili (inclusi i titoli ed i *curricula*) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.

Si sottolinea, infine, che la legge prevede la possibilità per la Società di prevedere negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituirà causa di esclusione dalla gara⁴.

8. Obblighi di informativa

I Responsabili delle aree coinvolte nelle attività a maggior rischio sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- 2) al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che, con la stessa, stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Tali dati devono essere trasmessi, con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

⁴ Art. 1, comma 17, della Legge 190 del 2012

A tal proposito, si rammenta che l'art. 54-*bis* del D. Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 51 della legge 190/2012, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico.

9. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"* e costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili"* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti *web* istituzionali relativamente alle seguenti informazioni:

- ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15);
- autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16);
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1, comma 16): in questo ambito sono da pubblicare la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte (nel caso di contratti sopra la soglia in economia), l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, l'importo delle somme liquidate (art. 1, comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone nonché enti pubblici e privati (art. 1, comma 16);
- prove selettive per l'assunzione del personale;
- indirizzo di PEC (art. 1, comma 29).

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1, comma 30 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

La Legge 190/2012 prevede, altresì, che con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi sopra citati e le relative modalità di pubblicazione.

La sezione "Amministrazione Trasparente" della Società, accessibile dalla *home page*, deve contenere numerose informazioni previste dalla legge n. 190/2012.

10. Rotazione degli incarichi

La legge n. 190/2012 prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi.

I dirigenti e i referenti di struttura sottopongono al Responsabile della prevenzione e corruzione una relazione sulle possibili rotazioni di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio e, laddove venga riscontrata la necessità di effettuare tale rotazione, si attiverà una selezione pubblica volta a verificare le competenze nel settore a rischio.

In ogni caso, va tenuto presente che la rotazione è di più facile realizzazione per le attività fungibili o comunque intermedie, mentre sarà più difficile nell'ambito di attività altamente specializzate.

I sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

Al fine di scongiurare un rallentamento nell'esercizio delle attività, la rotazione degli incarichi dei funzionari non potrà avvenire in concomitanza con quella dei dirigenti.

Laddove, in funzione delle peculiarità della Società ovvero delle caratteristiche di assoluta infungibilità del personale interessato, la rotazione non risulti possibile, le scelte conseguenti dovranno essere puntualmente motivate con segnalazione al Responsabile anticorruzione.

In tal senso, la rotazione non appare di facile praticabilità nell'ambito della Società, in considerazione:

- del numero contenuto dei dipendenti della Società rispetto alla molteplicità delle funzioni svolte;
- delle caratteristiche delle attività e procedure svolte che richiedono professionalità specialistiche per le diverse funzioni;
- dell'esigenza di contenere i costi e i tempi delle procedure in funzione anche della spesa dei relativi finanziamenti pubblici;

- delle specifiche competenze attribuite ai settori della Società ed ai rispettivi Responsabili, dotati di esperienze distinte e peculiari.

11. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il Responsabile dell'anticorruzione cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste da tale disciplina.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità mentre, nel corso dell'incarico, l'interessato produrrà annualmente una dichiarazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

12. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile della prevenzione e corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sottopone agli Organi di *Governance* una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicandola nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *internet* della Società (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

13. Programmazione triennale

La Società, nell'implementazione del presente documento, ha adottato e seguito i criteri definiti all'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione.

Nel dettaglio di seguito verranno enunciati gli interventi programmati in relazione ai diversi anni di competenza, fermo restando quanto precisato ai punti precedenti circa eventuali modifiche/integrazioni del piano alla luce degli effetti conseguenti ad una prima applicazione.

Anno 2015

Per l'anno in corso si rileva la necessità di procedere alla identificazione completa e approfondita delle attività a rischio corruzione; a tal fine i dirigenti ed i responsabili di struttura provvederanno a:

1. identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché a controllarne il rispetto;
3. in caso di effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
4. segnalare al Responsabile della corruzione ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni;
5. monitorare, per ciascuna attività di rispettiva competenza, i termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento a i pagamenti, i cui risultati possono essere consultati sul sito *web* istituzionale (art. 1, comma 28, Legge 190/2012); è prevista, altresì, l'elaborazione di una comunicazione rivolta a tutti i settori in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti ed in cui sia descritto il processo di verifica e del rispetto dei medesimi (art. 1, comma 9, lettera d, Legge 190/2012);
6. monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art. 1, comma 9, lettera e, della Legge 190/2012);
7. ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne;
8. procedere all'attuazione ed all'integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, Legge 190/2012);
9. applicare le modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 in materia di prestazioni e incarichi;
10. individuare le procedure appropriate per selezionare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
11. predisporre il piano di formazione relativo alla prevenzione e alla lotta alla corruzione, con particolare attenzione sia ai processi amministrativi e organizzativi che ai soggetti particolarmente esposti;
12. definizione del Codice di comportamento dei dipendenti sulla base del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (art. 1, comma 44, Legge 190/2012).

Anno 2016

Per l'anno 2016 sono previste, in via generale, le seguenti azioni:

1. esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2015 (comma 10, lettera a, Legge 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Dirigenti ed i Responsabili di Struttura.
2. definizione di obiettivi da assegnare al personale dirigente in tema di trasparenza e anticorruzione;
3. definizione di procedure di affinamento e miglioramento del progetto;
4. eventuali azioni di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione;
5. attivazione di un protocollo per la lotta all'infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata;
6. recepimento delle norme relative alla modifica del codice degli appalti, con particolare riferimento alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti e ricorso ad arbitri di cui alla Legge 190/2012;
7. attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito degli atti indicati dalla L. 190/2010, con particolare riferimento a quanto richiesto nell'art. 1, comma 32, per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi;
8. attuazione dell'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano;
9. recepimento nella normativa interna dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge n. 190/2012;
10. elaborazione di un Regolamento in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali, sulla base del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
11. emanazione di un Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

Anno 2017

Per l'anno 2017 sono previste, in via generale, le seguenti azioni:

1. analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2016;
2. definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
3. eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2016;

4. verifica del progetto sulla eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione;
5. elaborazione di un Regolamento per l'attuazione degli obblighi di trasparenza informazione e pubblicità descritti nei paragrafi precedenti;
6. elaborazione di un Regolamento per individuare incarichi vietati ai dipendenti.